

Codice A1902A

D.D. 14 aprile 2026, n. 166

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Esito sull'istanza di ammissione al corso di formazione teorica della durata di 300 ore per conseguire la qualificazione professionale di estetista. omissis.



ATTO DD 166/A1902A/2026

DEL 14/04/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1902A - Artigianato**

OGGETTO: L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Esito sull'istanza di ammissione al corso di formazione teorica della durata di 300 ore per conseguire la qualificazione professionale di estetista. *omissis*.

Vista la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

visto l'articolo 34 bis, comma 1 della L.R. n. 1/2009, che prevede, ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico e ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all' articolo 3 della l.r. 54/92, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento, di attività lavorativa qualificata, nonché il rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista;

vista la legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista) e in particolare:

- l'articolo 3, dettante disposizioni per il conseguimento della qualificazione professionale;
- l'articolo 9, recante disposizioni in ordine all'equiparazione di soci partecipanti e collaboratori ai dipendenti di impresa;

vista la Determinazione dirigenziale n. 493 del 29 luglio 2015 del Settore Artigianato, avente oggetto "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per conseguire la qualificazione professionale di estetista e l'abilitazione di acconciatore. Approvazione linee guida e nuova modulistica.";

vista la Determinazione dirigenziale n. 154 del 12 maggio 2022 del Settore Artigianato avente oggetto “ L.R 14 ottobre 2014, n. 14, art. 27 e L.R. 14 gennaio 2009, n. 1, art. 34 bis. Disposizioni inerenti la digitalizzazione del procedimento di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore”;

vista la Determinazione dirigenziale n. 85 del 3 marzo 2023 del Settore Artigianato avente oggetto "L.R 14 ottobre 2014, n. 14, art. 27 e L.R. 14 gennaio 2009, n. 1, art. 34 bis. Disposizioni inerenti la digitalizzazione del procedimento di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore. Trasmissione esclusivamente per via telematica delle istanze con decorrenza dal 1 aprile 2023”;

vista la domanda di *omissis* (c.f. *omissis*) recante Protocollo n. *omissis* ricevuta in data *omissis* su piattaforma Findom dal Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema Regionale, volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica della durata di trecento ore per la qualificazione di estetista (art 3, comma 1 lettera b) della l.r. n. 54/92);

considerato che con nota prot. *omissis* ricevuta a mezzo Pec e alla quale si rimanda integralmente, sono stati comunicati i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Con riferimento all'istanza si comunica quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della LR. n. 54/1992, la qualificazione professionale di Estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento, tra l'altro:

c) da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione.

- a seguito dell'espletamento dell'attività istruttoria, non risultano sussistere gli elementi necessari per accogliere l'istanza in quanto:

- il periodo di attività lavorativa svolto da *omissis* con orario part - time 20 ore settimanali, svolto nell'ultimo quinquennio presso l'impresa di estetica “*omissis*” in qualità di dipendente qualificato in terzo livello come documentato da buste paga, contratto ed estratto conto contributivo INPS del *omissis*
- per maturare i requisiti di ammissione al corso delle 300 ore come estetista occorre dimostrare di aver svolto nel profilo di estetista almeno 3 anni (pari a 156 settimane) negli ultimi 5 anni;
- pertanto, alla luce di quanto sopra, non risulta sussistere il requisito dei tre anni di attività lavorativa nel profilo di estetista come richiesto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 54/92;

tenuto conto che non sono stati presentati da *omissis* memorie scritte o documenti entro i termini indicati nella suddetta comunicazione;

per le motivazioni sopra richiamate l'esito dell'istruttoria sulla domanda presentata, esperita sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e del merito, non risulta positiva.

considerato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Art. 95 dello Statuto regionale;
- L. n. 1/1990 "Disciplina dell'attività di estetista";
- L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- L.R. n. 54/1992 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista";
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. n. 1/2009 "Testo unico in materia di artigianato" e successive modificazioni intervenute";
- L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D. Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte e s.m.i.;
- D.G.R. n. 3 - 2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028".;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

di non ammettere *omissis* al corso di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della L.r. n. 54/92 smi per conseguire la qualificazione professionale di estetista.

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del

Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario di cui al capo III del d.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

LA DIRIGENTE (A1902A - Artigianato)
Firmato digitalmente da Patrizia Quattrone